

23/02/2009 - Il fotovoltaico riscrive i contratti

Per le famiglie che producono energia tramite pannelli fotovoltaici (e risparmiano sulla spesa per l'elettricit )   tempo di preparare i documenti. Se hanno scelto il regime dello scambio sul posto   un'opzione che, semplificando, consente di cedere alla rete l'energia elettrica prodotta in pi  e di prelevarla quando serve   entro il 31 marzo dovranno stipulare una convenzione con il Gestore dei servizi elettrici (Gse), la societ  pubblica che promuove le fonti rinnovabili. Il Gse diventa ora il responsabile unico del servizio, subentrando agli operatori di mercato come soggetto di riferimento.   una delle novit  introdotte dal 1  gennaio 2009 a seguito dei decreti attuativi della Finanziaria 2008 e delle delibere 74/08 e 01/09 dell'Autorit  per l'energia elettrica e il gas. Lo scambio sul posto non va confuso con il conto energia, l'incentivo principale per chi produce energia da un impianto fotovoltaico. Il conto energia, infatti, remunera tutta l'elettricit  prodotta, con una  tariffa agevolata  che varia da 35 a 48 eurocent per kWh prodotto secondo la potenza e l'integrazione architettonica degli impianti, contro un prezzo di mercato di circa 20 cent. Dopodich , in aggiunta al conto energia, l'energia elettrica prodotta dall'impianto e non immediatamente autoconsumata pu  essere venduta a tariffe prefissate oppure (per chi ha impianti fino a 200 kW), applicando il regime dello scambio sul posto, prima ceduta poi prelevata in uguale quantit  dalla rete per il proprio autoconsumo. Prelievo che pu  avvenire anche mesi o anni dopo, senza che pi  valga il limite di tre anni previsto in precedenza dalla normativa. E lo scambio sul posto   scelto dalla maggioranza delle persone con un impianto casalingo (il 96%): conviene se indicativamente si consuma quanto si produce.

Le novit : Tra le innovazioni di quest'anno, c'  l'individuazione del Gse come soggetto di riferimento, una misura che risponde all'esigenza di uniformare le procedure a livello nazionale: tutti coloro che hanno un impianto per la produzione di energia rinnovabile e vogliono attivare lo scambio sul posto dovranno sottoscrivere la convenzione con il Gse. Il termine del 1  gennaio 2009   stato spostato al 31 marzo per dare agli utenti il tempo di adeguarsi (ma   realistico ritenere che non sar  un limite perentorio) e la convenzione si stipula sul sito del Gse (www.gse.it). Seconda novit , lo scambio sul posto viene esteso agli impianti pi  grandi: non pi  fino a 20 kW di potenza, ma fino a 200 kW, a patto che siano entrati in esercizio dopo il 31 dicembre del 2007. Terza variazione, i tempi di rimborso: ora il contributo in conto scambio sar  calcolato dal Gse trimestralmente in acconto e corrisposto quando l'importo superi una soglia minima definita dal Gse. Su base annuale, poi, ci sar  il conguaglio. Cambia poi la modalit  di erogazione del contributo: prima gli utenti ricevevano la bolletta del proprio operatore alleggerita della parte di energia autoprodotta. Da quest'anno, invece, pagano interamente le bollette e si vedono attribuire sul proprio conto corrente il contributo dal Gse. Infine, la valorizzazione economica dei kWh prodotti: la compensazione fra energia prodotta e consumata non sar  pi  calcolata sulla base della quantit  di kWh, ma sul loro valore economico di mercato. In questo modo, spiegano dal Gse, si avr  un quadro pi  realistico dei ricavi e delle spese legati allo scambio di energia.

Minore convenienza Ma cosa cambia in termini economici per l'utente? Molto dipende dalle condizioni del singolo impianto. In generale, tuttavia, il nuovo sistema   leggermente meno

conveniente per il consumatore perché ora la voce di contributo per la " quota servizi" prevede un rimborso di un minor numero di componenti rispetto a prima: secondo una stima provvisoria del Gse, la minore convenienza non dovrebbe andare oltre il 3-4%, anche perché viene rimborsata l'Iva pagata dalle famiglie (o dai soggetti senza partita Iva) sulle bollette elettriche.